

All'interno dei Parchi naturali, aree di particolare pregio ambientale, la **tutela delle risorse idriche** viene effettuata in modo funzionale alla conservazione degli habitat e delle specie naturali presenti.

Il **Piano del Parco** ed i regolamenti da esso discendenti possono contenere misure di tutela dei corpi idrici superficiali, delle sorgenti e, per quanto concerne le Aree Marine Protette, delle acque marine.

Il Piano del Parco Naturale Regionale di Portofino individua uno strumento esclusivo, il **Regolamento "Acque e sorgenti"** con cui individuare e regolare la gestione sostenibile delle risorse idriche in modo funzionale alla conservazione degli ecosistemi presenti nel Parco ed all'aumento della qualità della vita delle popolazioni residenti nell'area.

L'Ente Parco, ha elaborato pertanto il regolamento, attualmente in vigore poiché approvato con D.C.R. 26/06/2002 n. 33.

Acque e sorgenti

L'acqua è uno degli elementi fondamentali della vita nella Terra: l'idrosfera occupa circa i due terzi della superficie terrestre e il ciclo dell'acqua permette lo scambio di energia e sostanze fra gli ecosistemi.

Tutti i corpi idrici, fluviali, lacuali, marini permettono e sostengono la vita degli organismi viventi, animali e vegetali. Non a caso, secondo le teorie più accreditate sull'origine della vita sulla terra, le prime forme di vita unicellulari (antenati dei batteri) si sarebbero formate in ambiente acquatico.

L'acqua è una risorsa indispensabile anche per la vita umana: il 60% del peso corporeo dell'uomo è costituito da acqua e una diminuzione di più del 20% di tale percentuale è incompatibile con la vita.

Per tutelare le risorse idriche, sono state avviate politiche europee e nazionali, con l'obiettivo principale di prevenire, per quanto possibile, il deterioramento delle risorse idriche a lungo termine, garantendo

1. la loro disponibilità per la corretta alimentazione del ciclo naturale delle acque
2. la loro quantità e qualità per le diverse destinazioni di uso umano: per l'uso potabile, per le attività agro-silvo-pastorali, l'allevamento, l'industria, i servizi sociali...

All'interno dei Parchi naturali, la politica di tutela delle acque si può considerare una politica indiretta in quanto effettuata in modo funzionale alla conservazione degli habitat e delle specie naturali presenti e allo sviluppo delle attività agricole tradizionali.

Le competenze degli Enti Locali

La tutela delle risorse idriche dall'inquinamento in Italia compete, secondo il **D.Lgs.112/98** allo Stato per quanto riguarda compiti quali l'indirizzo generale alla pianificazione regionale, la fissazione dei limiti di legge e degli obiettivi minimi di qualità dei corpi idrici, l'individuazione degli schemi di seguire per il monitoraggio delle acque.

Secondo il **Decreto 152/99**, normativa nazionale di riferimento su questo tema, le Regioni assumono le competenze più rilevanti, in quanto, per raggiungere gli obiettivi di qualità delle risorse idriche funzionali alla destinazione d'uso, esse hanno facoltà di fissare limiti più restrittivi agli scarichi.

Le Agenzie per la Protezione Ambientale Regionali, attraverso le sedi provinciali, si occupano del monitoraggio dei corpi idrici, mentre all'Autorità sanitaria è affidata la valutazione degli eventuali effetti igienico – sanitari determinati dall'impiego delle acque reflue recuperate e disporre eventuali divieti e limitazioni in merito.

Pertanto, per legge gli Enti Parco non hanno un ruolo attivo nella tutela delle risorse idriche, ma possono attivare sul territorio politiche indirette che conducano ad un miglioramento dello stato dei corpi idrici presenti.

La normativa di riferimento

1. Il livello nazionale

In Italia, le norme a tutela delle risorse idriche sono contenute nel **decreto legislativo 152/1999**, che ha sostituito la legge 10 maggio 1976, n. 319, meglio nota come Legge Merli, per introdurre gli indirizzi delle numerose direttive comunitarie sul tema.

Il decreto 152/99 "definisce la disciplina generale per la tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee", perseguendo obiettivi quali :

- la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento e il risanamento dei corpi idrici inquinati
- il miglioramento dello stato delle acque ed adeguate protezioni di quelle destinate a particolari usi
- gli usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche con priorità per quelle potabili
- il mantenimento della capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.

Gli elementi più innovativi del Decreto rispetto alla Legge Merli sono:

- a. individuazione di obiettivi di qualità dei corpi idrici a seconda della loro destinazione di uso.

Le misure di protezione dei corpi idrici devono essere infatti più o meno elevate a seconda che le acque siano destinate ad uso potabile piuttosto che agricolo o alla balneazione e così via.

- b. tutela integrata degli aspetti qualitativi e quantitativi nell'ambito di ciascun bacino idrografico che ponga in essere un "adeguato sistema di controlli e di sanzioni".

Il decreto tenta anche di adottare un efficace sistema di controlli e sanzioni, ritenuto uno dei punti critici della legge Merli.

Successivamente al 1999, sono stati emanati alcuni decreti che completano i contenuti del D. Lgs. 152/99:

Il **D.M. del 19/08/03** ed il **D.M. 18/09/02**, che indicano la modalità di trasmissione delle informazioni relative allo stato di qualità delle acque alle Agenzie per la Protezione Ambientale, mentre il **D.M. 185 del 12/06/03** contiene le norme tecniche per il riutilizzo delle acque reflue, individuando le caratteristiche che esse devono presentare per il recupero ai fini del risparmio idrico.

<http://www.apat.gov.it/site/it-IT/APAT>

2. Il livello Regionale

Secondo il comma 3 dell'art. 1 del Decreto 152/99 (e sue modificazioni- D.Lgs. 258/2000), le Regioni devono regolare la tutela delle risorse idriche attraverso i [Piani di tutela delle Acque](#)

<http://www.regione.liguria.it/>

Sezione Ambiente e territorio; Temi dell'ambiente; Acqua

Le Regioni devono approvare il piano di tutela **entro il 31 dicembre 2004**. Vengono fissate inoltre ulteriori scadenze perché i corpi idrici classificati conseguano gradualmente i requisiti dell'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di "**buono**", come definito dall'allegato 1 del decreto legislativo 152/1999.

I controlli dello stato dei corpi idrici necessari per la classificazione della qualità delle acque viene effettuato dalle Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale (nelle loro sedi provinciali e regionali) e i risultati dei monitoraggi sono oggetti della [Relazione sullo Stato dell'Ambiente Regionale](#) al sito web:

<http://www.arpal.org/Pubbl/Stato2002/index.htm>